CAMERA DEI DEPUTATI N. 1467

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TRAMARIN, BENEDIKTER, MELIS, DUJANY, EBNER

Presentata il 21 marzo 1984

Norme per la tutela della lingua e della cultura veneta

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La proposta di legge che sottoponiamo al vostro esame ha lo scopo di tutelare il gruppo etnico-linguistico veneto, che vive tanto all'interno della regione Veneto, quanto all'infuori di essa come ad esempio in Valsugana (Trento), a Grado (Gorizia), nella Bisiaccaria (Gorizia) ecc.

Gli Stati centralisti e accentratori hanno fatto il loro tempo e oggi la Costituzione repubblicana dovrebbe essere il fondamento di un nuovo e moderno Stato delle regioni e delle autonomie. Tale ordinamento sociale, politico e amministrativo dovrebbe perseguire ideali federalisti poiché la vera immagine dell'Italia e degli « italiani » non è altro che una maggioranza di minoranze (Pellegrini e De Mauro).

Proprio tali diversità hanno contribuito in maniera determinante a formare nei secoli le più varie civiltà.

Gli Stati più avanzati e moderni hanno capito che quando un popolo conosce bene la propria cultura originaria è più disponibile alla comprensione delle culture altrui, meno incline a misurare la civiltà o l'inciviltà degli altri sul proprio metro, così che di fatto è vaccinato contro il *virus* del razzismo.

Il gruppo etnico-linguistico veneto si caratterizza per la sua compattezza e unitarietà ormai riconosciute da studiosi come Tagliavini, Pellegrini, Cortelazzo, Zamboni, Trumper e altri, che lo distinguono da tutti gli altri gruppi circostanti (gallopadani, ladini e friulani).

La lingua veneta è parlata oggi nello Stato italiano da quasi cinque milioni di persone ed è la continuazione regolare e ininterrotta del latino parlato dai veneti romanizzati.

I suoi tratti fondamentali la collocano dal punto di vista filologico nella Romània occidentale assieme al francese, allo spagnolo, al friulano, al ladino dolomitico ecc., mentre gli idiomi dell'Italia centro-

meridionale appartengono alla Romània orientale assieme al rumeno, al sardo, ecc.

È importante anche sottolineare che il veneto deve essere considerato lingua a tutti gli effetti per motivi di carattere storico.

Il più antico testo di area « italoromanda » è infatti il celebre *Indovinello Veronese* risalente all'VIII-IX secolo, che presenta inconfutabili caratteristiche venete come i termini: *versorio* per vomere e *paréba* per spingeva, ben più antico quindi del *Placito Capuano*, del *Privilegio logudorese*, del *Piruç mio doç*.

Fioriva poi nel Veneto, una schiera di autori che, partendo da Giacomino Da Verona e passando attraverso l'autore Anonimo del *Rainaldo e Lexengrin*, il Cavassico, il Ruzante, il Goldoni, il Pittarini, arriva fino ai moderni (Giacomo Noventa, Biagio Marin – unico poeta « dialettale » arrivato alle soglie del Nobel – Andrea Zanzotto, Dino Durante e tanti altri che sarebbe troppo lungo elencare), sapeva nobilitare in tutte le varianti una lingua non solo letteraria e poetica, che già gli autori antichi distinguevano dal toscano o dal fiorentino illustre, ma anche la lingua ufficiale di uno Stato indipendente quasi millenario; il veneto fu una lingua di ampia diffusione commerciale (il veneziano contribuì in maniera fondamentale alla formazione della Lingua Franca nel Mediterraneo e soprattutto in Levante) e una lingua d'uso scritta e orale nei tribunali e nella diplomazia.

Anche motivi di carattere socio-politico inducono a sostenere che il veneto è lingua: la totalità della gente lo usa come veicolo naturale di espressione della propria civiltà tanto nei rapporti familiari quanto in quelli sociali.

Il professor Sabino Acquaviva dell'Università di Padova ha affermato che l'unico modo atto a salvare l'identità dei veneti è l'introduzione della lingua veneta nella scuola.

Solo una politica livellatrice e accentratrice pretende di definire, al di fuori di ogni logica scientifica, « dialetto » un tale patrimonio linguistico che deve essere tutelato e salvato, tanto che lo Statuto della regione Veneto prevede, all'articolo 2, in maniera più specifica ad esempio del Piemonte, del Molise, della Basilicata e della Calabria, tra le regioni a statuto ordinario:

« L'autogoverno del popolo veneto si attua in forme rispondenti alle caratteristiche e tradizioni della sua storia.

La regione concorre alla valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico delle singole comunità ».

Dobbiamo perciò rappresentare in Parlamento la volontà politica del popolo veneto di essere se stesso anche attraverso la tutela della sua lingua, consapevoli che una lingua che non viene insegnata è una lingua che viene uccisa, tanto più quando al suo posto se ne insegna un'altra.

Infatti solo un criterio politico e non scientifico distingue una lingua da un dialetto, altrimenti non si spiegherebbe come un dialetto basso-tedesco sia da quattro secoli la lingua ufficiale dell'Olanda, come la Repubblica francese abbia riconosciuto l'esistenza della « lingua corsa », come lo slovacco si insegni nelle scuole in tre varianti ufficiali, così come il ceco in due varianti e il serbo-croato in tre.

L'Italia è uno Stato di molte culture e dunque di molte nazioni, ma i suoi rappresentanti politici hanno da sempre manifestato una voglia di sopraffazione, volta a volta giacobina, aristocratica, dittatoriale tendente a spegnere le diversità. Un opaco e devastatore centralismo, che per sua natura ha più volte avvilito le culture locali.

Diciamo che il riconoscimento dei gruppi etnico-linguistici doveva trovare il normale riconoscimento entro la concezione di uno Stato cosciente delle sue molteplici culture. Disposto di conseguenza a darsi una legislazione e una organizzazione coerente, sbarazzandosi degli impacci napoleonici e dei residui del cesarismo velleitario.

Senza questo le regioni avranno il fiato corto.

Le culture locali non sono un'invenzione e neanche una retrograda resistenza

alla modernizzazione, ma sono oasi del cui contenuto va apprezzato il valore e il sapore.

Onorevoli colleghi, è con tale convincimento e in tale spirito che viene presentata la proposta di legge, con l'auspicio che il Parlamento voglia sollecitamente dar corso al suo esame secondo il dettato più autentico della Costituzione repubblicana e nello spirito della Carta delle lingue e delle culture regionali e della Carta dei diritti delle minoranze etniche approvate al Parlamento europeo il 16 ottobre 1981.

Nel quadro quindi di questa auspicata nuova Europa federale rispettosa di ogni identità nazionale, è necessario che lo Stato italiano riconosca oggi ai veneti il posto che con tanta coerenza essi hanno occupato per secoli nella politica e nella cultura europee in passato e ancor più nel tempo presente.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Lo Stato italiano riconosce il gruppo etnico-linguistico veneto.

ART. 2.

I cittadini della regione Veneto hanno la facoltà di usare la lingua veneta, scritta e orale, negli organi elettivi di qualsiasi grado, nei rapporti con gli organi e gli uffici degli enti statali, regionali, provinciali, comunali e consorziali, con gli organi e gli uffici periferici dello Stato, con gli uffici giudiziari, gli enti e le persone concessionarie di servizi pubblici.

ART. 3.

Nelle adunanze degli organi collegiali degli enti locali della regione Veneto e delle zone venetofone all'infuori di essa, possono essere usate sia la lingua italiana sia quella veneta.

Fermo restando che il testo ufficiale degli atti pubblici degli enti locali di cui al precedente comma è quello redatto in lingua italiana, è in facoltà degli enti stessi usare congiuntamente anche la lingua veneta.

ART. 4.

Nelle assunzioni del pubblico impiego viene data la preferenza a coloro che conoscono la lingua veneta.

Per l'attuazione della norma di cui al comma precedente, nei concorsi di qualsiasi tipo, viene espletata una prova scritta e orale valutativa della conoscenza della lingua veneta.

ART. 5.

Su richiesta di un gruppo di cittadini i comuni sono autorizzati a ripristinare in lingua veneta i toponimi di comuni, frazioni, località, strade e nomi geografici.

ART. 6.

È consentito ad ogni cittadino della regione Veneto di riportare il proprio nome e cognome nella forma originaria veneta, mediante proposizione di domanda esente da qualsiasi onere tributario, presentata al tribunale del luogo in cui ha residenza.

ART. 7.

Nelle scuole di ogni ordine e grado l'uso e l'insegnamento della lingua veneta avviene con criteri paritari rispetto alla lingua italiana.

L'insegnamento di cui al primo comma è introdotto con gradualità e raggiunge la parità tra le due lingue entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 8.

In ogni università del Veneto vengono istituiti insegnamenti, corsi e cattedre di lingua, storia, civiltà e letteratura veneta.

ART. 9.

Viene istituita un'emittente radiofonica e televisiva regionale in lingua veneta con potere di programmazione autonoma. Il personale addetto all'emittente è di nomina regionale.

ART. 10.

Con legge della Repubblica è istituita una commissione paritetica eletta per il 50 per cento dal Parlamento e per il re-

stante 50 per cento dal Consiglio regionale del Veneto, con il compito di elaborare le norme di attuazione della presente legge.

ART. 11.

Tra le norme di attuazione deve essere prevista da parte del Ministero della pubblica istruzione l'istituzione di corsi di insegnamento la cui attività didattica è interessata dalle norme della presente legge, disponendo i relativi benefici economici a favore degli insegnanti che frequenteranno i corsi.

ART. 12.

La presente legge si applica nella regione del Veneto ed in accordo con le regioni circostanti, nelle zone linguistiche venete.